



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2413

Disposizioni in materia di automatica e tempestiva comunicazione al contribuente ovvero al suo intermediario degli errori e delle omissioni nella redazione della dichiarazione unica e disciplina delle fattispecie di non applicabilità di sanzioni in caso di ravvedimento operoso

Indice

1. DDL S. 2413 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2413	4

1. DDL S. 2413 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2413
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di automatica e tempestiva comunicazione al contribuente ovvero al suo intermediario degli errori e delle omissioni nella redazione della dichiarazione unica e disciplina delle fattispecie di non applicabilità di sanzioni in caso di ravvedimento operoso

Iter

10 marzo 2022: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2413

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Emiliano Fenu](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **12 ottobre 2021**; annunciato nella seduta n. 366 del 12 ottobre 2021.

Classificazione TESEO

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla [6^a Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede redigente il 10 marzo 2022.

Annuncio nella seduta n. 413 del 15 marzo 2022.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2413

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2413

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **FENU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 2021

Disposizioni in materia di automatica e tempestiva comunicazione al contribuente ovvero al suo intermediario degli errori e delle omissioni nella redazione della dichiarazione unica e disciplina delle fattispecie di non applicabilità di sanzioni in caso di ravvedimento operoso

Onorevoli Senatori. - Molteplici sono i casi nei quali lavoratori dipendenti che abbiano effettuato il passaggio da un rapporto professionale con un datore di lavoro ad un nuovo rapporto di lavoro dipendente, oppure lavoratori che transitino ad una posizione di lavoro dipendente da una di lavoro autonomo - più spesso viceversa, se si pensa al crescente fenomeno delle tante partite Iva che in realtà celano la conversione di rapporti di lavoro subordinati in rapporti di parasubordinazione - o, ancora, che aggiungano al rapporto di lavoro dipendente un rapporto di lavoro autonomo, vengono a trovarsi nella spiacevole situazione di vedersi applicare, in assenza di conguaglio, sanzioni amministrative (alle quali si aggiunge poi la perdita dell'accesso a numerose detrazioni fiscali riconosciute in busta paga) a causa della mancata o errata compilazione della dichiarazione unica da parte del sostituto d'imposta, o nel caso della errata compilazione della dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti.

Una situazione incresciosa, dunque, per i lavoratori che abbiano mutato rapporto di lavoro nel corso dell'anno, e ancor più per i lavoratori a cui è erogata la nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e per chi abbia percepito la cassa integrazione: tutti soggetti che vengono oggi sanzionati, sia pure con gradi progressivi di *favor*, anche in caso di ravvedimento operoso.

Il presente disegno di legge intende pertanto porre rimedio a questa situazione, prevedendo che l'Agenzia delle entrate comunichi in modo automatico e tempestivo, al contribuente ovvero al suo intermediario, gli elementi e le informazioni utili per conoscere i casi di mancata o errata compilazione da parte del sostituto d'imposta della dichiarazione indicata all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ovvero i casi di errata compilazione della dichiarazione annuale indicata all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Al contempo, il presente disegno di legge individua e disciplina determinate fattispecie di non applicabilità delle sanzioni amministrative al contribuente in caso di suo ravvedimento operoso, prevedendosi altresì che, per le sole fattispecie indicate, il ravvedimento operoso comporti l'automatica decadenza di eventuali atti di contestazione, di avvisi di accertamento, di comunicazioni d'irregolarità, di cartelle esattoriali, nonché di atti di irrogazione di sanzioni amministrative o di relative ordinanze e ingiunzioni, anche in assenza di istanza bonaria a fini di autotutela da parte del contribuente medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 637 è inserito il seguente:

« 637-bis. L'Agenzia delle entrate comunica in modo automatico e tempestivo al contribuente ovvero

al suo intermediario gli elementi e le informazioni utili per conoscere i casi di mancata o errata compilazione da parte del sostituto d'imposta della dichiarazione indicata all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ovvero i casi di errata compilazione della dichiarazione annuale indicata all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità con cui le suddette informazioni sono comunicate al contribuente ovvero al suo intermediario e sono indicate, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi. ».

2. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1-*quater* sono inseriti i seguenti:

« 1-*quinquies*. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 2 non si applicano qualora, in caso di mancata o errata compilazione da parte del sostituto d'imposta della dichiarazione indicata all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il ravvedimento sia effettuato dal contribuente titolare di due o più redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresi quelli assimilati di cui all'articolo 50 del medesimo testo unico, che risultino assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e ad imposta sostitutiva, che non vengano conguagliati e che siano erogati da due o più soggetti di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1-*sexies*. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 2 non si applicano qualora, in caso di mancata o errata compilazione da parte del sostituto d'imposta della dichiarazione indicata all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ovvero in caso di errata compilazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 8 del medesimo regolamento, il ravvedimento risulti effettuato dal contribuente che sia al contempo titolare di uno o più redditi di lavoro dipendente e di uno o più fra i seguenti redditi:

a) provvigioni per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio, procacciamento d'affari;

b) provvigioni soggette a ritenuta a titolo d'imposta derivanti dalle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

c) corrispettivi per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

d) indennità erogate per la cessazione di attività sportiva quando il rapporto di lavoro sia di natura autonoma, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

1-*septies*. Con riferimento alle sole fattispecie di cui ai commi 1-*quinquies* e 1-*sexies*, il ravvedimento operoso, anche in assenza di istanza bonaria a fini di autotutela da parte del contribuente, comporta l'automatica decadenza di eventuali atti di contestazione, di avvisi di accertamento, di comunicazioni di irregolarità, di cartelle esattoriali, nonché di atti di irrogazione di sanzioni amministrative o di relative ordinanze ed ingiunzioni. ».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 2 non siano, in tutto o in parte, suscettibili di immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono adottate specifiche disposizioni attuative.

